

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Pubblicità dei lavori	117
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	117
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	134
Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
Sull'ordine dei lavori	124
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni</i>)	124
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	138
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti</i>)	142
Schema di decreto legislativo recante « Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59	127
Sull'ordine dei lavori	131
AVVERTENZA	131

SEDE PLENARIA

Giovedì 1° luglio 1999. — Presidenza del
Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. —
Intervengono il Sottosegretario alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri, Sen. Franco Bassanini, il Ministro della sanità, On. Rosy Bindi, il Ministro per la solidarietà sociale, On. Livia Turco, il Ministro per l'ambiente, Sen. Edo Ronchi, il Sotto-

segretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica, Ing. Antonino Cuffaro, il Sottosegretario di Stato all'interno, Prof. Franco Barberi e il Sottosegretario di Stato ai beni e attività culturali, Dott. Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13,45.

Publicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 30 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente trasformazione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (EUR) in società per azioni.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 30 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 luglio 1999.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 23 giugno 1999.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*) esprime parere contrario sugli emendamenti Gubert 1, Gubert 2, Gubert 3, Gubert 4, Gubert 5, Gubert 6, Gubert 7, Frattini 9, Gubert 10, Gubert 12. Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Gubert 8 e Gubert 11.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di sospendere l'esame del provvedimento e passare al terzo punto dell'ordine del giorno relativo al provvedimento recante la riforma della riorganizzazione del Governo.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 30 giugno 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la IV Commissione Difesa e la X Commissione attività produttive della Camera dei deputati, in data 30 giugno 1999, nonché la Commissione Difesa del Senato, in data 1° luglio 1999, hanno trasmesso osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, per le parti di propria competenza.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte

relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle disposizioni in merito all'Agenzia per la formazione e l'istruzione, ricorda che la istituzione di un nuovo ministero — denominato Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali — è parte, qualificante del progetto di riorganizzazione dei ministeri.

Il disegno del nuovo ministero sembra, intanto, coerente con l'impianto generale della riforma e con le scelte di fondo del Parlamento che ha approvato la legge 59/97, e cioè riduzione dei ministeri, e rafforzamento della capacità programmatica del Governo in un quadro di profonda riforma dell'organizzazione dello Stato che deriva dall'ampio conferimento di materie alle regioni e agli enti locali.

Il nuovo ministero porta il segno, quindi, di una scelta politico-culturale innovativa che mette al centro dell'azione del Governo i cittadini e i loro diritti fondamentali al lavoro, alla salute e alla tutela della dignità umana.

Su questi temi che sono e che debbono essere centrali nella società moderna, i Governi dovranno esercitare la capacità di operare scelte strategiche.

Il nuovo ministero va visto quindi come soggetto programmatore delle politiche rivolte a funzioni omogenee ma differenziate negli strumenti di attuazione.

La chiave per comprendere la profonda innovazione della legge n. 59 dunque si trova nella acquisizione del criterio del massimo rafforzamento della capacità di scelte strategiche della politica generale del Governo e nel superamento della frammentazione delle stesse nei singoli ministeri.

L'esperienza di molti decenni trascorsi ci dice che finora accade che decisioni in materie spesso analoghe o che troverebbero unitarietà nei soggetti destinatari e che dovrebbero avere carattere di generalità siano assunte in modo poco coordinato e talvolta contraddittorio da ministeri diversi. Non ci può sfuggire che la frammentazione e l'isolamento nelle decisioni hanno portato a sovrapposizioni,

inefficacia e inefficienza, ripetizioni di competenze, che la legge n. 59 impone di superare.

E se, come spesso accade, innovazione, cambiamenti reali producono resistenze anche fisiologiche sta al legislatore far emergere il valore superiore dell'interesse generale.

A tal proposito reputa pertanto opportuno prevedere una specificazione. Gran parte delle perplessità relative all'accorpamento dei ministeri nascono dalla convinzione — errata — secondo cui si sopprimono tre ministeri per creare un unico ministero. Occorre evidenziare che in presenza di accorpamenti diventa necessaria la figura del ministro coordinatore. All'interno di tale quadro i settori del lavoro, della sanità avranno un responsabile politico per quegli aspetti che non attengono alle scelte strategiche per le quali la competenza resta esclusivamente in capo al ministro coordinatore e al Governo nella sua collegialità.

L'unità nei principi, nei criteri, nelle strategie e l'articolazione nell'attuazione sembrano una forma più moderna di organizzazione della pubblica amministrazione, un'esigenza per rispondere in modo adeguato alle domande che vengono da una società più complessa e in continuo confronto con gli altri Paesi europei.

Questo criterio di riforma sembra adeguato e opportuno per quanto riguarda le funzioni fin qui svolte in modo separato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dal dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio e cioè le politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, la tutela del lavoro, il sistema previdenziale, tutte le funzioni di vigilanza che spettano al Ministero del lavoro comprese quelle sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. Si tratta in sostanza delle competenze dello Stato in tali settori a seguito del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 112/98: le politiche sociali e la tutela della salute umana e della sanità veterinaria.

In applicazione del criterio di riunificazione di competenze, appare certamente positivo unificare nelle competenze del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, le funzioni finora esercitate da ministeri diversi (Ministero per gli affari esteri, Ministero per i trasporti e la navigazione, Ministero dell'industria, commercio e artigianato) per quanto attiene alla tutela dei lavoratori emigrati, del personale delle aziende autoferrotranviarie, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti al trasporto aereo, al servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e all'applicazione delle norme in materia di salute sui luoghi di lavoro (anche se per quest'ultima materia si osservano delle incongruenze con il mantenimento al Ministero delle attività produttive di altri comparti nella stessa materia) e, ancora, al trasferimento al ministero in esame dell'ISPESL. Fa infine riferimento al trasferimento al nuovo Ministero delle iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali, previsto dal comma 4 dell'articolo 41.

Ritiene che la Commissione potrà fornire suggerimenti e osservazioni così come utili riflessioni e suggerimenti potranno emergere dai pareri delle Commissioni di merito di Camera e Senato.

Evidenzia qualche riflessione da offrire alla discussione dei colleghi con il fine di contribuire al migliore raggiungimento degli obiettivi che il Governo si propone e che sono da condividere. Rileva così il permanere di uno spezzettamento o sovrapposizione di competenze in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, su un tema, cioè di assoluta centralità, per il Parlamento certamente, per il Governo e per i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Occorre la massima attenzione sugli strumenti più adeguati alla piena attuazione degli interventi di controllo e prevenzione previsti dalla legislazione, e in particolare, su due cardini: 1) unificazione di tutte le competenze nel nuovo ministero; 2) individuazione della struttura più adeguata al raggiungimento degli obiettivi (dipartimento o agenzia) tenendo

conto delle funzioni che in materia sono in capo alle regioni, alle ASL e agli Uffici del lavoro.

Passando poi all'organizzazione del ministero fa presente che esso prevede quattro dipartimenti connessi con le aree funzionali previste dall'articolo 41 e la cui « ragione » e modalità organizzative sono indicate per tutti i ministeri e sono stati già illustrati nella introduzione svolta dal presidente.

Le attuali funzioni degli uffici periferici sono attribuiti ai nuovi uffici territoriali del Governo previsti dall'articolo 11. Per la tutela sanitaria e veterinaria è previsto che gli uffici territoriali possano stipulare convenzioni con A.S.L. e le aziende ospedaliere.

Conclude rilevando che l'istituzione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione sembra riconoscere una nuova funzione da assegnare alla formazione da ritenere ormai elemento essenziale ai fini dell'occupazione.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD), chiede chiarimenti ai rappresentanti del Governo circa la congruenza dell'attribuzione delle politiche inerenti la casa al Ministero per le infrastrutture e i trasporti. Si domanda se su tale settore non risulti più competente il Ministero per gli affari sociali. Relativamente poi alle competenze in materia di emigrazione e di tutela dei lavoratori all'estero riconosciute al Ministero delle politiche sociali, fa notare che potrebbe risultare debole una tutela all'estero affidata a ministeri che non siano connessi con il Ministero per gli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI rispondendo alle richieste di chiarimento del senatore Gubert, fa notare che sulla scelta di riconoscere determinate competenze ad un ministero rispetto ad un altro può essere utile una riflessione da parte della Commissione. Considerando che la scelta nasce dall'esigenza di razionalizzazione appare opportuna una

verifica sulla rispondenza a quella esigenza. Relativamente alle politiche della casa occorre chiarire se sia prevalente l'aspetto delle infrastrutture rispetto all'aspetto sociale o viceversa. Si tratta di un interrogativo legittimo al pari di quello che potrebbe porsi relativamente alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. In quest'ultimo caso potrebbe determinarsi un conflitto di interessi per il riconoscimento delle relative competenze al Ministero delle attività produttive. Infatti potrebbe emergere l'esigenza di tutelare la salute sui luoghi di lavoro anche in contrapposizione alle esigenze della produzione. Ritene che la Commissione possa fornire utili contributi su tali aspetti al fine di migliorare il testo trasmesso. Relativamente poi alla questione degli emigrati fa notare che, le ambasciate ed i consolati costituiscono a tutt'oggi strutture serventi del Governo all'estero. Esse sarebbero pertanto chiamate ad espletare anche le funzioni relative alle politiche sociali all'estero. La proposta di riforma del Governo intende valorizzare ulteriormente tale profilo sia per le ambasciate ed i consolati all'estero sia per gli uffici territoriali del Governo chiamati anch'essi ad una capacità di polifunzionalità e destinati ad una coodipendenza funzionale dai centri di elaborazione del Governo e dei diversi ministeri.

Il ministro Rosy BINDI dopo aver dichiarato di ritenere quanto mai opportuna la riforma dell'organizzazione del Governo e di aver espresso voto favorevole sul testo in sede di Consiglio dei ministri, osserva che la riorganizzazione dell'amministrazione centrale appare strettamente collegata al processo di decentramento già avviato. Pur ritenendo suggestivo un unico Ministero per le politiche sociali, fa notare che potrebbe risultare opportuno un diverso accorpamento per tale settore. A tal proposito ricorda che anche in altri Paesi europei caratterizzati da una struttura federale o da un forte regionalismo è presente un Ministero per la sanità. Infatti anche in un sistema decentrato appare necessario un momento

di sintesi e di coordinamento nel settore della sanità, ferma restando la competenza delle regioni per i profili di gestione. Il Ministero della sanità sia all'interno di un Ministero per le politiche sociali sia come ministero autonomo tende a configurarsi come Ministero della salute. Esso non rappresenta solo la sede del coordinamento politico-nazionale del servizio sanitario nazionale ma anche il luogo di strategie attinenti alla salute. A tal proposito ricorda i profili della sicurezza alimentare, della sanità animale, della sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici, della sicurezza sul luogo del lavoro, del coordinamento con le politiche ambientali. Sulla base di tali premesse si potrebbe pensare ad un diverso accorpamento delle competenze pur mantenendo l'alta integrazione sanitaria con le politiche sociali. Aggiunge che le politiche del lavoro si presentano come politiche fondamentali e quindi richiedono una loro autonomia. Riconosce che la vera forza della riforma sottoposta all'esame della Commissione è rappresentata dalla unità delle politiche sociali. La riconduzione delle politiche socio-sanitarie con alta integrazione sanitaria potrebbe rappresentare un *vulnus* all'unità delle politiche sociali. Dichiaro di aver proposto un Ministero della salute al quale fossero ricondotte le competenze di salute ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di alta integrazione socio-sanitaria. Auspica comunque che nel Ministero del lavoro, delle politiche sociali e del lavoro - come riformato - si tenga conto ai fini della articolazione dei dipartimenti degli aspetti relativi al monitoraggio e alla programmazione del Servizio Sanitario nazionale, nonché delle strategie per la salute. Auspica infine la presenza per tali aspetti di una figura politica. A tal proposito fa notare che la riforma proposta non abolisce la struttura ministeriale ma di fatto indebolisce la figura politica. Appare opportuno riflettere su tale aspetto in relazione ad una politica forte quale quella sanitaria la cui gestione è affidata agli enti locali. Conclude evidenziando l'opportunità di una figura politica

per il settore sanitario al fine di assicurare uniformità nella tutela della salute.

Il ministro Livia TURCO dichiarando di condividere le osservazioni della senatrice D'Alessandro Prisco osserva che la riforma dell'organizzazione di Governo presentata prefigura un assetto istituzionale coerente con le politiche del lavoro, della salute che assumono come punto di riferimento la persona nella sua globalità.

A tale proposito richiama il tema degli anziani in relazione ai quali non si possono distinguere i profili attinenti al lavoro da quelli attinenti alla salute o all'aspetto sociale. Analogamente per i portatori di handicap emergono sia i profili dell'inserimento nel mondo del lavoro sia i profili delle opportunità all'interno della società. Il riferimento alla persona nella sua globalità richiede un mutamento della natura del Ministero del lavoro che deve perdere il ruolo di ministero delle vertenze per assumere quello di ministero delle politiche attive del lavoro. Condivide le considerazioni del ministro Bindi sulla necessità di una funzione politica di direzione e di unificazione all'interno di un processo di decentramento. Si domanda a tale proposito se tale funzione di direzione non sia assicurata dalla presenza dei ministeri e dal coordinamento delle politiche nel loro insieme. Concorda con le premesse contenute nell'intervento del ministro Bindi, secondo le quali il ministero della sanità tende a configurarsi come ministero della salute che ha competenze anche in relazione all'aspetto sociale.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto) intervenendo ad integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osserva come viene modificata la dizione dell'attuale Ministero dell'Ambiente in Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Rileva, in riferimento all'articolo 31 — che attribuisce al dicastero in oggetto i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in virtù della legge delega — che dall'elenco di materie si evince una signifi-

ficativa novità: l'assorbimento in capo al nuovo ministero di una serie di competenze prima esercitate dal Ministero dei lavori pubblici (assetto del territorio, difesa del suolo, tutela delle acque e delle risorse idriche), e dal Ministero delle politiche agricole (polizia forestale e ambientale). Nelle disposizioni in esame non c'è alcun cenno agli effetti della nuova normativa sulla legge n. 349 del 1986, istitutiva dell'attuale ministero dell'ambiente. Reputa quindi opportuno indicare nell'articolo 36, che prevede abrogazioni, quali norme della predetta legge rimangano in vigore e quali norme vengano sostituite in seguito alla nuova disciplina. L'articolo 32 prevede quattro aree funzionali, cui corrispondono quattro dipartimenti. Fa notare che la definizione «promozioni di politiche di sviluppo sostenibile», riportata nell'elencazione dell'articolo 31, diventa nella lettera a) del successivo articolo 32 «politiche di sviluppo sostenibile». Scompare pertanto la dizione «promozione»: tale omissione creerebbe un problema di relazioni con il ministero delle attività produttive. Ricordando che la Commissione è tenuta a verificare il processo di semplificazione amministrativa, auspica che il rafforzamento del ministero di cui in oggetto non rafforzi logiche burocratiche e centralistiche. Proseguendo nella disamina delle disposizioni in esame aggiunge che gli articoli 31 e 33 evidenziano un aspetto che sarà oggetto di particolare attenzione nel corso della discussione. In particolare si riferisce alla materia della polizia forestale ambientale, nonché del Corpo forestale dello Stato, entrambe oggetto di trasferimento al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Sottolinea che dal testo in esame non risulta, se non facendo riferimento ad altri provvedimenti in discussione, quale ruolo abbiano le regioni in tale ripartizione. L'articolo 33, comma 2, dispone infatti che il Corpo forestale dello Stato opera in tale settore alle dipendenze del nuovo ministero dell'ambiente per le residue funzioni non conferite alle regioni. Precisa a tal proposito che sarebbe opportuno chiarire nel

parere l'esatta definizione della ripartizione del Corpo forestale dello Stato tra apparato centrale e regioni. Aggiunge che il provvedimento in esame istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente per i servizi tecnici con cui viene rinnovata l'agenzia che attualmente opera nel medesimo settore. Segnala che in base al comma 3 dell'articolo 34 alla nuova agenzia sono trasferite le attribuzioni della attuale ANPA ad eccezione delle competenze attribuite al registro italiano dighe. Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce inoltre che il personale e le risorse in dotazione del medesimo registro italiano dighe siano devolute alla nuova agenzia per la protezione dell'ambiente. Il combinato disposto delle due norme comporterebbe per la nuova struttura del registro italiano dighe il rischio di perdere le risorse e il personale di cui dispone assorbite dalla agenzia. Conclude, rilevando che la proposta di parere sulla riforma dell'organizzazione del Governo deve delineare un quadro complessivo dell'intero impianto riformatore.

La Commissione deve verificare sia l'attuazione dei principi di semplificazione della organizzazione della struttura centrale dello Stato sia l'attuazione del ruolo assegnato alle regioni affinché l'impostazione autonomistica e di decentramento che ispira il disegno complessivo non sia vanificata da normative di dettaglio che riservino compiti residuali al sistema delle regioni e degli enti locali.

Il ministro Edo RONCHI esprime apprezzamento per la relazione dell'onorevole Caveri. Sottolinea, in risposta alle puntuali osservazioni del relatore, che il coordinamento della normativa ambientale va affidato ad altre sedi e ad altri strumenti. In particolare richiama l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 sul trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali. Osserva che nel decreto in esame non si modificano le competenze attribuite a Stato e regioni ma si effettua una operazione di riordino delle competenze medesime a legislazione vigente. Ritiene

che in una fase successiva potrà essere ridefinita e meglio coordinata la specifica normativa dei diversi settori. In riferimento alla questione della polizia ambientale e forestale l'espressione « funzioni residue » contenuta nel decreto senza ulteriore specificazione rinvia al decreto legislativo 112/98. Tale provvedimento indica tra i compiti ambientali di polizia la sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, la convenzione sull'importazione ed esportazione di fauna protetta, le funzioni di monitoraggio e controllo riguardanti aree di elevato rischio di dissesto idrogeologico. In merito all'agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici condivide l'esigenza di una riorganizzazione del registro italiano dighe. Accoglie l'osservazione del deputato Caveri in merito ad una maggiore semplificazione amministrativa delle strutture burocratico-amministrativa nel settore ambientale. Evidenzia altresì che il margine di manovra nel campo ambientale è limitato in virtù della presenza di direttive comunitarie che prescrivono forti vincoli in tale ambito. In particolare il settore dei rifiuti risulta sottoposto ad una disciplina di attuazione delle direttive europee particolarmente rigida e dettagliata ed eventuali modifiche esigono il coordinamento a livello europeo.

Conclude sottolineando che sul tema del paesaggio naturale, la cui nozione si ricava dalla legge Galasso, cioè comprensivo dei fiumi, monti, coste, parchi naturali, è stata mutata rispetto alla originaria versione che unificava le nozioni di ambiente, territorio e paesaggio. Sulla nuova definizione di paesaggio naturale afferma che il Governo valuterà attentamente le eventuali osservazioni espresse in materia dalla Commissione.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca e per la parte relativa alle disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, fa presente che negli ultimi anni sono state

introdotte diverse riforme nei settori della pubblica istruzione e dell'università in senso autonomistico. Relativamente al Ministero per la pubblica istruzione con forte caratterizzazione centralistica, fa presente che il processo autonomistico – sancito dall'articolo 21 della legge 59/97 – richiede una riorganizzazione del sistema scolastico. Il provvedimento in esame risponde a tale esigenza: esso ridisegna le competenze e consente l'attuazione della riforma della pubblica istruzione e della ricerca. Passando ad illustrare gli articoli, 44, 45 e 46, fa notare che le competenze statali oggi esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica confluiscono in un unico dicastero articolato in tre dipartimenti. Gli articoli 70, 71 e 72 anticipano elementi di riforma per l'area dell'istruzione non universitaria e per l'area dell'università. L'articolo 83 prevede infine l'istituzione di una agenzia per la formazione e l'istruzione professionale alla quale si riconoscono le competenze statali in materia di formazione e istruzione professionale oggi suddivise tra ministero della pubblica istruzione e ministero del lavoro e della previdenza sociale. Premettendo che il testo in esame appare coerente con i provvedimenti in materia di ricerca già esaminati dalla Commissione bicamerale e dalle Commissioni di merito, esprime perplessità sulla previsione di tre dipartimenti all'interno del nuovo ministero a fronte di due aree funzionali. Reputa opportuno creare una coincidenza tra le aree funzionali e i dipartimenti. Inoltre esprime perplessità sulla distinzione tra l'area non universitaria e l'area universitaria che sembra richiamare la ripartizione di competenze tra gli attuali ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica. Relativamente poi alla ricerca applicata fa notare che il testo in esame pone soluzione ad una questione annosa quale quella del rapporto tra sostegno alla ricerca e vigilanza sulla stessa. Considerando anche i modelli di altri Paesi europei fa notare che le competenze in materia di ricerca

sono strettamente connesse al tema della istruzione e dell'università. Appare infatti difficile distinguere tra ricerca di base e ricerca applicata nel mondo contemporaneo.

Aggiunge che il provvedimento prevede un mutamento della natura giuridica degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE). Tali istituti sono trasformati in istituti regionali di ricerca educativa quali enti strumentali che svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche a livello superegionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi. Fa presente l'opportunità di prevedere per tali istituti una caratterizzazione più vicina a quella attuale. Conclude osservando - relativamente all'Agenzia per l'istruzione e la formazione professionale - che l'agenzia consente di creare un momento di sintesi in un settore quale quello della formazione professionale in cui sono competenti le regioni.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Bracco. Considerando che le aree di confine tra pubblica istruzione da una parte e università e ricerca dall'altra sono sempre state incerte, fa notare che la riforma del ministero della pubblica istruzione, ricerca e università proposta nel testo in esame nasce dalla constatazione che attualmente i procedimenti di formazione sono procedimenti di formazione permanente. Dichiara di condividere la proposta dell'onorevole Bracco di rivedere il rapporto tra le aree funzionali e i dipartimenti. Condivide inoltre le considerazioni sulla inopportunità della distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al ministero per i beni delle attività culturali, dopo aver illustrato sintenticamente la parte di propria competenza rinvia ad un testo scritto che depositerà nella giornata di domani.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di riprendere l'esame del provvedimento relativo alla trasformazione della Triennale di Milano in fondazione e di passare successivamente all'esame dello schema di decreto concernente il riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e infine all'esame dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione passa alle deliberazioni sui singoli emendamenti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD), in relazione al suo emendamento 1 fa presente che la concessione del Palazzo da parte del comune di Milano non può configurarsi come conferimento quando la concessione è stabilita per legge.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, chiarisce che il Palazzo dell'Arte, sede della Triennale, è di proprietà del comune di Milano ma è destinato permanentemente alla Triennale di Milano per effetto di una donazione. La proposta del relatore intende fa sì che il decreto legislativo tuteli tale situazione di fatto.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) ritira il suo emendamento 1.

Relativamente al suo emendamento 2 fa notare che la parola « inferiore » all'articolo 1, comma 1, lettera e), potrebbe indurre a ritenere che il consiglio di amministrazione designa il direttore generale per un periodo superiore al mandato del consiglio medesimo.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, chiarisce che la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), risponde ad un'esigenza di prudenza. Si intende assicurare continuità. Prevedere che la durata del mandato del direttore generale non sia superiore a quella del consiglio di amministrazione potrebbe determinare una situazione di precarietà. Propone comunque di prevedere la coincidenza tra il mandato del direttore generale ed il mandato del consiglio di amministrazione e pertanto di inserire nel parere la seguente osservazione « All'articolo 2, comma 1, lettera e) sostituire le parole « non inferiore a quella » con le parole « pari alla durata del mandato del ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione al suo emendamento 3 fa notare che con esso si intende garantire la trasparenza ed evitare conflitti di interesse.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, fa presente che nella proposta di parere depositato è stata esaminata la questione del conflitto di interessi. La formulazione del decreto sembra precludere la possibilità agli imprenditori che svolgono attività riconducibili ai campi di intervento della stessa Triennale di partecipare e portare capitale privato. Inoltre si creerebbe una ingiusta discriminazione a danno di coloro che svolgono attività imprenditoriali rispetto agli interessi che può avere un professionista. Il rinvio al codice civile previsto nella proposta di

parere appare preferibile in quanto evita discriminazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 3.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) intervenendo sul suo emendamento 4 fa presente l'opportunità di un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'interno del consiglio di amministrazione in relazione ai compiti di ricerca espletati dalla Triennale medesima.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, fa notare che la Triennale di Milano si inserisce in un'area strettamente attinente ai beni e alle attività culturali. Qualora si dovesse pensare a rappresentanti designati da altri ministeri potrebbe apparire opportuno anche un riferimento al Ministero per gli affari esteri.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 4.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione all'emendamento 5 fa presente la necessità di prevedere il rispetto del principio del pluralismo culturale per tutti i componenti del consiglio di amministrazione e non solo per quelli designati dal comune di Milano.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni del senatore Gubert propone di riformulare l'emendamento 5 nel senso di sostituire il punto 4 della proposta di parere con il seguente: « All'articolo 5, comma 1, dopo le parole « attività culturali » inserire le seguenti « nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ». Alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 sostituire le parole « ai sensi dell'articolo » con le parole « sulla base delle modalità di cui all'articolo ». Tale formulazione rispecchia quella in vigore per istituzioni analoghe alla Triennale di Milano ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione all'emendamento 6 fa presente che la proposta di soppressione dei sei mesi dall'entrata in vigore nasce dall'esigenza di non precludere la possibilità di apporti finanziari da parte di privati.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, chiarisce che il termine dei sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è relativo alla prima applicazione del decreto, ferma restando la competenza statutaria prevista dal provvedimento medesimo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) ritira gli emendamenti 6 e 7.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, in relazione all'emendamento Gubert 8 fa presente che lo Stato attualmente eroga contributi per una somma pari a 3 miliardi e 800 milioni mentre il comune di Milano eroga contributi annui per un importo pari a 150 milioni e inoltre provvede alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo sede della Triennale. Propone pertanto di prevedere un consigliere designato dal consiglio regionale della Lombardia qualora tale ente deliberi di contribuire all'attività della fondazione con un apporto finanziario non inferiore ad un quarto della somma dei contributi ordinari annui del comune di Milano e dello Stato.

Propone pertanto di riformulare l'emendamento Gubert 8 nel senso di sostituire il punto 5 della proposta di parere con il seguente: « Si suggerisce di sostituire il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) con il seguente: « da un consigliere designato dal Consiglio Regionale della Lombardia, qualora tale ente deliberi – entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto – di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione

con un apporto finanziario non inferiore a un quarto della somma dei contributi ordinari annui del Comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali) e da un consigliere designato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, qualora tale ente assuma, entro lo stesso termine, analoga deliberazione; i partecipanti privati possono designare un consigliere in ragione di un apporto finanziario conseguito anche in forma aggregata, non inferiore a un miliardo di lire su base annua per la durata del mandato. È possibile prevedere la designazione di un secondo consigliere qualora l'apporto finanziario dei partecipanti privati, considerato sempre in forma aggregata, superi i due miliardi di lire su base annua. Tali modalità valgono solo in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statutaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto ».

Il sottosegretario di Stato, Giampaolo D'ANDREA fa presente che la previsione di un quarto potrebbe scoraggiare la partecipazione dei privati alla Triennale di Milano.

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 8 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Frattini 9.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) in relazione all'emendamento 10 fa presente che il comitato scientifico esercita funzioni di consulenza nei confronti del consiglio di amministrazione. Appare pertanto inopportuno prevedere che il comitato sia composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai curatori dei settori di attività della fondazione.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), *relatore*, chiarisce che il testo del Governo prevede la presenza del presidente del consiglio di amministrazione all'interno del comitato scientifico come momento di raccordo.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 10; approva quindi l'emendamento Gubert 11.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) ritira il suo emendamento 12.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 29 giugno 1999.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 5*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 4*), esprime parere contrario sugli emendamenti Bonato 2, Marchetti 5, Gubert 6, Marchetti 9, Gubert 10, Gubert 11, Gubert 12, Gubert 13, Gubert 15, Gubert 18.

Si riserva di proporre una riformulazione degli emendamenti Gubert 4, Marchetti 14, Bonato 16, Marchetti 19.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 1, Marchetti 3, Marchetti 7, Marchetti 8, Marchetti 17.

Ritiene infine assorbito nella proposta di parere l'emendamento Bonato 20.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia ad altra seduta le deliberazioni sui singoli emendamenti e la votazione del parere nel suo complesso.

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore TAPPARO, *relatore*, ricorda che in attuazione della delega per il riordino della ricerca scientifica, in attuazione della quale sono stati emanati i provvedimenti concernenti CNR, ENEA e ASI, viene istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Lo schema di decreto legislativo oggetto del parere della Commissione intende cogliere i criteri posti per l'attuazione della delega (fusione o soppressione di enti omologhi o complementari, eliminare ed evitare duplicazioni, collegare strutture di eccellenza, ecc.)

La configurazione dell'Istituto in questione deriva dalla fusione di alcuni istituti e realtà che operano nella ricerca sismica e vulcanologica e che svolgono attività di servizio per la protezione civile (sorveglianza sismica e vulcanologica, reti sismiche locali e nazionali).

L'obiettivo che si intende raggiungere con il provvedimento sottoposto alla Commissione è quello di rendere efficace la protezione civile in un quadro di efficiente utilizzo delle risorse di ricerca, con logica programmatica, che abbia alla sua base un quadro adeguato di competenze scientifiche.

Tuttavia la forte polarizzazione attorno ad un servizio, quello della protezione civile, rischia non solo di sfocare la funzione nella ricerca di base nelle materie della sismologia e della vulcanologia, ma di marginalizzare il ruolo di competenze specialistiche nei diversi settori in cui viene ad operare l'Istituto in esame. È questo un aspetto al quale lo schema di

decreto legislativo non pare dare una esauriente risposta proprio perché è estremamente difficile realizzare un equilibrio tra attività di ricerca e di servizio in qualsiasi campo.

Anche alcune realtà di ricerca oggetto della fusione pongono interrogativi. Infatti mentre appare chiaro il coinvolgimento per l'Istituto Nazionale di Geofisica, il sistema di sorveglianza sismica e vulcanologica della Sicilia (POSEIDON), il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e il Gruppo nazionale di vulcanologia, meno lineare e motivato appare lo scorporo dal CIISFR dell'Istituto del rischio sismico di Milano, l'Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo e l'Istituto internazionale di vulcanologia di Catania e l'inclusione dell'Osservatorio vesuviano. A questo proposito va ricordato che la recente riforma del CNR, discussa in questa Commissione, è stata realizzata sulla base della salvaguardia del carattere generalista del massimo ente di ricerca italiano, che considerava la salvaguardia dell'unità della rete CNR un elemento strategico da difendere e valorizzare. Va notato che si attuerebbe uno scorporo dal CNR in una fase di complesso e delicato riordino di tale ente. Parrebbe più opportuno cercare con le strutture CNR una soluzione di stretto rapporto consortile, anche se è nota la difficoltà, sino ad oggi riscontrata, di poter rendere adeguate le soluzioni concrete di coordinamento. Questa ipotesi varrebbe anche per l'Osservatorio vesuviano. La fase consortile potrebbe essere propedeutica ad una successiva fase di aggregazione, che possa dunque essere preceduta da una sperimentazione funzionale che ponga come obiettivo di fondo l'equilibrio nei rapporti tra ricerca fondamentale e protezione civile. Va fatta questa considerazione perché la ricerca e il servizio (in questo caso della protezione civile) devono poi effettivamente interagire in modo virtuoso, altrimenti c'è il rischio che la ricerca resti condizionata dal contingente e dalla «quotidianità» del servizio, che, nel nostro caso, va ricordato, si rapporta in regime di convenzione con il dipartimento della protezione civile.

Il contesto organizzativo che si delinea deve cercare di evitare di porre limitazioni all'accesso dei dati alla comunità scientifica, in particolare alla rete di ricerca CNR particolarmente orientata alla ricerca di base. È utile evidenziare questo aspetto, visto l'impegno programmatico espresso dal governo di ampliare le sinergie del sistema di ricerca nazionale nel suo complesso, che passa necessariamente per la piena e temporalmente adeguata messa a disposizione della comunità scientifica dei dati e dei risultati. Questa preoccupazione per il posizionamento della ricerca potrebbe accrescersi se nel sistema di finanziamento dell'Istituto in esame diventasse, nel tempo, prevalente la fonte protezione civile (e servizi tecnici).

Lo schema di decreto parrebbe anche supporre che si intenda superare il rapporto poco sistemico con il mondo della ricerca universitaria. Siccome nell'articolo manca il coinvolgimento delle strutture universitarie attive nel settore geofisico, tale rapporto continuerà certamente ad essere precario ed episodio.

La sostanziale esclusione di una rete primaria di ricerca, come l'università, porterebbe ad una situazione di possibile monopolio di un gruppo relativamente ristretto di ricercatori, condizionando nei fatti la competizione scientifica.

L'istituzione di una struttura radicata anche nell'Università, oltre che nei centri di ricerca, come è il caso dell'INFM (Istituto Nazionale fisica della materia) e dell'INFN (Istituto nazionale fisica nucleare) consentirebbe invece un reale coordinamento e anche un possibile aumento della qualità delle attività non solo della ricerca ma probabilmente anche nei servizi in questo settore.

L'Ente che si vuole istituire avrà l'ordinamento autonomo previsto dalla L. 168/89 ed opererà nel quadro del principio della programmazione (decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204) con alla base il Piano triennale di attività, mentre la struttura organizzativa viene mutuata dal decreto legislativo di riordino del CNR, salvo che per il Collegio dei revisori

dei conti, dove si fa riferimento a quanto stabilito per l'Istituto nazionale di astrofisica. Anche per quanto riguarda la formazione, l'attività di supporto tecnico-scientifico, di costituzione di consorzi e di società e del sistema di autovalutazione (comitato di valutazione) e di risorse finanziarie, viene fatto riferimento alla nuova normativa relativa al CNR.

L'estensione della normativa vigente per il CNR è fatta anche per tutta la materia relativa al personale (assunzioni, organici, mobilità e, più in generale, tutta la parte relativa alla gestione), ricordando che nel decreto legislativo di riordino del CNR si individua una precisa strada per affrontare il problema del cosiddetto precariato. Se lo scorporo di attività del CNR venisse concretamente attuato per confluire nell'Istituto in esame, dovrebbe essere mantenuto anche per il nuovo istituto pena la creazione di un dualismo di trattamento dei dipendenti precari del CNR. Per lo specifico caso dell'Osservatorio vesuviano si prevede che il proprio personale di ricerca (oggi con lo stato giuridico di personale universitario) venga inquadrato in un particolare ruolo ad esaurimento, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 82, n. 163, mentre per la generalità del nuovo istituto, compresa la sezione dell'Osservatorio vesuviano, si avrà il trattamento del personale di ricerca previsto dalla normativa di comparto. Ancora una volta emerge la difficoltà di un adeguato inquadramento dei rapporti professionali in un'area strategica come quella della ricerca. Questa storica deficienza strutturale crea limitazioni che potrebbero trovare un avvio di soluzione dalla definizione dello « statuto dell'attività di ricerca », che permetta di dare un ancoraggio all'identità professionale (ed alle sue motivazioni) del ricercatore, non sulla base dello stato giuridico (che subisce la vischiosità di una totale legificazione), ma su un elemento più dinamico che trovi un punto di equilibrio tra legge e contrattazioni. Attraverso questa strada appare più agibile arrivare, finalmente, alla soluzione della corrispon-

denza tra ricercatori universitari e ricercatori degli enti di ricerca, per rendere praticabile l'auspicata mobilità bidirezionale. Il provvedimento in discussione non dimostra di cogliere questo problema che condiziona la ricerca italiana. Nei limiti dell'attuale contesto di regolazione delle politiche per il personale, per il caso dell'Osservatorio Vesuviano, nell'ipotesi, che comunque pare forzata, avvenga il suo inserimento nell'Istituto in esame, si dovrebbe prevedere una possibilità di opzione per i suoi ricercatori tra l'inserimento in questo Istituto e la possibilità di passare in una università. Analoga opzione dovrebbe valere per il personale CNR tra il confluire nell'Istituto nazionale per la geofisica e la vulcanologia o restare in sede CNR.

Il riferimento al modello CNR interviene anche per la rete scientifica dell'Istituto in esame, che è articolata in sezioni con autonomia organizzativa e amministrativo-contabile (con la specificazione derivante dai regolamenti di funzionamento che esprimerà l'Istituto). In questo modo, ad esempio, l'Osservatorio vesuviano sarà una sezione dell'Istituto e manterrà la sua denominazione originaria. Viene in evidenza un quadro complesso, con inserimenti impropri ed esclusioni inspiegabili. Infatti, ad esempio, si può citare il caso dell'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS) o il reparto del telerilevamento di Milano che verrebbe assorbito nell'Istituto in esame pur avendo scarsa attinenza col rischio sismico, ed essendo più diretto all'inserimento in altre realtà di ricerca.

Infine sono previste per l'Istituto nazionale per la geofisica e la vulcanologia specifiche norme transitorie analoghe alle modalità che si sono adottate per l'Istituto nazionale di astrofisica. Dunque il provvedimento cerca di collocarsi in un quadro che tende ad inserirsi in un più ampio sistema basato su regole omogenee.

Lo schema di decreto che viene sottoposto al parere della Commissione prevede di trasformare alcuni aspetti funzionali e, contemporaneamente, apportare alcune modifiche alla denominazione di

due enti. In primo luogo, l'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS) assume la denominazione di Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, che promuoverà, coordinerà e svolgerà attività di ricerca, estendendo gli studi e ricerche nella scienza del mare. Dunque un inquadramento più definito del campo di attività, tenendo conto del ruolo centrale che verrebbe ad assumere il nuovo Istituto nazionale per la geofisica e la vulcanologia in materia sismica e vulcanica. Va tuttavia notato che l'OGS gestisce una rete sismica nel Friuli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale sarà aperto anche a realtà private che possano concorrere in modo significativo al funzionamento dell'Istituto. In secondo luogo, l'Istituto nazionale di ottica assume un ruolo tale da permettere una più marcata distinzione di funzioni con le attività del CNR (che sono maggiormente orientate verso la ricerca di base). Infatti si prevede un particolare impegno nella R.& S. rapportata alle applicazioni industriali dell'ottica (anche per la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici). Anche in questo caso si propone un cambiamento nella denominazione in Istituto nazionale di ottica applicata (INOA). Si prevede una nuova composizione del consiglio di amministrazione: viene ridotto il numero dei componenti e l'ingresso di esperti del settore (in sostituzione degli attuali rappresentanti ministeriali), con designazione anche da parte del Ministero dell'industria e del consiglio scientifico nazionale dell'area scientifica delle materie oggetto dell'attività dell'INOA.

Il provvedimento al nostro esame opportunamente prevede anche particolari indicazioni rivolte alla valorizzazione dei consorzi formati da enti di ricerca, con specifici incentivi.

Tali consorzi devono avere l'obiettivo di coordinare o integrare programmi di ricerca che permettano di ottimizzare l'utilizzo di infrastrutture e strutture di ricerca e di erogazione di servizi. Qualora nelle iniziative consortili di possibile in-

centivazione vi siano enti di ricerca di competenza di altri ministeri, il MURST adotterà adeguate intese e indirizzi al CIPE affinché si possano realizzare le iniziative nel modo più adeguato.

Per orientare in forma più stringente gli enti di ricerca verso la massimizzazione di soluzioni consortili, al fine della razionalizzazione della ricerca, il MURST può intervenire nell'ambito della approvazione dei piani triennali (e degli aggiornamenti a cadenza annuale).

Le disposizioni su questo tipo di incentivazione si estendono anche alle amministrazioni che intendono utilizzarle per i propri enti, mentre tale incentivazione viene estesa anche per la costituzione di consorzi fra enti privati di ricerca.

In questo quadro, per omogeneizzare le iniziative e le realtà consortili, vengono previste disposizioni relative al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area di ricerca della provincia di Trieste.

In questo modo si viene a permettere a tale consorzio di espandere la propria attività e di avere un ordinamento autonomo (con riferimento soprattutto alla L. 168/89).

Vengono anche estese agli enti di ricerca di competenza MURST alcune disposizioni in vigore per il CNR: supporto formativo e tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche; più ampia autonomia nella costituzione di società e consorzi, in particolare per la diffusione dei risultati della ricerca, soprattutto in termini di concreta applicazione; istituzione di comitati di valutazione; programmazione triennale (aggiornamento su base annuale) comprensiva della programmazione del personale (da cui deriva, nell'ambito dell'autonomia dell'ente, la determinazione degli organici); le procedure di selezione ed assunzione del personale e la gestione della mobilità temporanea con l'università (per il personale di ricerca); l'accesso al fondo speciale della ricerca (decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

Un altro punto del provvedimento prevede l'intervento per l'ICRAM e l'INSEAN (enti per politiche agricole vigilati dal

Ministero delle politiche agricole), prevedendo modalità differenziate di recepimento delle disposizioni in vigore per il CNR.

Per i ricercatori dell'ASI e dell'ENEA, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vengono estesi i principi della normativa CNR (per reclutamento e mobilità). Sarebbe opportuno nel provvedimento cercare una maggiore estensione dell'applicazione delle norme CNR, recentemente approvate, tendenzialmente superando l'area di competenza del MURST.

Infine viene data una definizione più puntuale alle competenze del Comitato di indirizzo della ricerca (CIVR), in particolare per la effettuazione di valutazione esterna di enti di ricerca, o di programmazioni di ricerca finanziati da pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario di Stato Antonino CUFFARO esprimendo apprezzamento per la relazione del senatore Tapparo, sottolinea la delicata questione del carattere generalista del CNR. Rileva inoltre l'esigenza di raccordare l'attività di servizio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con quella inerente al profilo della ricerca. Osserva che l'attività di servizio svolta dal CNR non si contrappone all'attività di ricerca. Può però sorgere una prevalenza dell'uno o dell'altro aspetto a seconda delle esigenze prevalenti. Fa presente che una delle ragioni che hanno determinato nel tempo il potenziamento dell'Istituto in questione deriva dalle esigenze riconducibili alla protezione civile. Rileva che si è giunti ad una sorta di duplicità di vigilanza in quanto configurandosi la protezione civile come uno degli organismi finanziatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le esigenze della rete spesso hanno prevalso sulle necessità della ricerca. Il CNR comprende 320 istituti, gruppi, organismi vari; è in atto un processo di riorganizzazione e di ricomposizione che ridurrà a 80 le strutture che fanno capo al CNR medesimo. Il CNR ha peraltro affiliato altri istituti secondo una prospettiva propria di ente generalista. Sottolinea che su

tali aspetti il Governo esaminerà attentamente le osservazioni provenienti dalla Commissione. Conclude aggiungendo che una ipotesi da valutare con attenzione consiste nel favorire una opzione ai ricercatori del CNR nella direzione dell'università o del CNR ovvero dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore Antonio Duva (DS-U) fa presente l'opportunità di prevedere una audizione del presidente dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, Girolamo Arnaldi, in relazione allo schema di de-

creto legislativo recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL SENATORE
ANTONIO DUVA, RELATORE**

La Commissione,

VISTO lo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in fondazione dell'Ente autonomo La Triennale di Milano » approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1999;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 14 della stessa legge;
VISTA la legge n. 137 del giugno 1990;

CONVENENDO sull'esigenza di trasformare l'Ente Autonomo « la Triennale di Milano » in fondazione poiché, per l'espletamento delle sue funzioni in modo più efficace e razionale, può risultare giovevole una veste giuridica privata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e correttive:

1) all'articolo 1, comma 2, si suggerisce di inserire dopo le parole « Palazzo dell'Arte » le seguenti: « che è a sua permanente disposizione ». Appare infatti indispensabile garantire alla Triennale di Milano certezza di disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento della sua attività prevalente che è quella espositiva. Va inoltre considerato che l'Ente in questione ha già impiegato consistenti risorse per la manutenzione del Palazzo dell'Arte la cui destinazione appare — almeno sotto il profilo morale — dover essere rispondente a quella originaria della Fondazione Bernocchi che ha trovato coerente riflesso

nella convenzione stipulata tra la Triennale e il comune di Milano il 16 giugno 1993 e che è attualmente in essere.

2) All'articolo 2, comma 2, appare opportuno sopprimere l'inciso « sentito il comitato scientifico » che non risulta coerente con la previsione dei compiti di tale organo previsti all'articolo 6.

3) Relativamente all'articolo 4, comma 2, si osserva che il testo proposto è di incerta applicabilità e in parziale contrasto con l'articolo 5, comma 1. Si suggerisce pertanto di sopprimere il comma e di sostituirlo con il seguente: « 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico opereranno nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Per tutte le questioni in cui potrà sorgere un conflitto di interessi si applicano le norme previste dall'articolo 2391 e 2631 del codice civile ».

4) All'articolo 5, comma 1, lettera b) dopo le parole « tre consiglieri » appare preferibile adottare la seguente dizione: « designati dal Consiglio comunale di Milano nel rispetto dei principi del pluralismo culturale e sulla base delle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ». Tale formulazione rispecchia quella in vigore per istituzioni analoghe alla Triennale di Milano.

5) Si suggerisce di sostituire il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) con il seguente: « da un consigliere designato dal Consiglio Regionale della Lombardia, qualora tale ente deliberi — entro sei mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto — di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione con un apporto finanziario non inferiore a un miliardo di lire annuo e da un consigliere designato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, qualora tale ente assuma, entro lo stesso termine, analoga deliberazione; i partecipanti privati possono designare un consigliere in ragione di un apporto finanziario conseguito anche in forma aggregata, non inferiore a un miliardo di lire su base annua per la durata del mandato. È possibile prevedere la designazione di un secondo consigliere qualora l'apporto finanziario dei partecipanti privati, considerato sempre in forma aggregata, superi i due miliardi di lire su base annua. Tali modalità valgono solo in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statutaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto ».

6) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: « comma 1, lettera b) » si ritiene

opportuno aggiungere le seguenti: « o tra gli altri componenti del Consiglio stesso. In tale caso l'elezione ha efficacia subordinatamente al parere favorevole del Comune di Milano, da esprimersi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione ».

7) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « nazionale di lavoro », è utile aggiungere le seguenti: « del commercio ».

8) All'articolo 7, comma 5, per ragioni di equità, appare indispensabile sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro ».

9) All'articolo 11, comma 1, appare opportuno sostituire le parole: « entro trenta giorni » con le parole « entro 180 giorni », fissando così un termine temporale più congruo per attuare efficacemente la trasformazione in fondazione della Triennale senza pregiudicare lo svolgimento delle sue attività.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'osservazione 1.

1. Gubert.

Dopo l'osservazione 1, aggiungere la seguente:

1-bis) All'articolo 2), comma 1, lettera e), sostituire la parola: « interiore » con la parola: « superiore ».

2. Gubert.

Sopprimere l'osservazione 3).

3. Gubert.

Dopo l'osservazione 3), aggiungere la seguente:

5-bis) All'articolo 5), comma 1, lettera a), sostituire la parola: « 3) » con la parola: « 20 » ed aggiungere la lettera seguente:

« a-bis) Un consigliere designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica ».

4. Gubert.

Sopprimere l'osservazione 4) oppure, in alternativa, aggiungere all'articolo 5), comma 1), lettera a), le parole seguenti: nel rispetto dei principi del pluralismo culturale; in quanto tale principio se deve essere richiamato per le nomine comunali, lo

deve essere anche per le nomine ministeriali.

5. Gubert.

All'osservazione 5) sopprimere le parole seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Gubert.

Sostituire l'osservazione 5) con la seguente:

all'articolo 5, comma 1, lettera c), si preveda la possibilità di integrare il Consiglio di amministrazione con rappresentanti di privati o di altri enti pubblici (regioni, province, comuni, eccetera), anche in forma associata, in ragione di un rappresentante per quota di patrimonio della fondazione del 15 per cento.

In questo modo si rafforza la natura di « ente pubblico nazionale » prevista all'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce la delega al riordino.

Non si comprende, inoltre, perché per ministero e comune di Milano non si faccia riferimento al contributo annuo, mentre lo si faccia per la regione Lombardia, provincia di Milano e privati.

7. Gubert.

All'osservazione 5) sostituire le parole « un miliardo di lire annuo » con le seguenti: « un sesto della somma dei con-

tributi annui del comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali) ».

Conseguentemente sempre all'osservazione 5), sostituire le parole: « due miliardi » con le parole: « due sestimi della somma dei contributi annui del comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali) ».

8. Gubert.

All'osservazione 5), aggiungere il seguente punto:

aggiungere, all'articolo 5 comma 1, dopo la lettera c) la seguente lettera:

c-bis) da due consiglieri nominati dalla Giunta della regione Lombardia.

9. Frattini.

Dopo l'osservazione 6) aggiungere la seguente:

All'articolo 60, sostituire il comma 1) con il seguente: « Il Comitato Scientifico è composto da personalità di riconosciuto prestigio nazionale in numero di almeno due per ciascuno dei settori di attività della Fondazione, come definito dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro. Esso elegge al

suo interno il proprio Presidente. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipano, in qualità di uditori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i curatori del settore di attività della Fondazione ».

10. Gubert.

Dopo l'osservazione 6) aggiungere la seguente:

6-bis) All'articolo 6), sostituire il comma 2) con il seguente:

Il Comitato Scientifico delibera proposte in ordine alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, programmi, organizzazioni di mostre o manifestazioni, attività stabile di studio, ricerca e sperimentazione, che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione.

11. Gubert.

All'osservazione 7, sostituire le parole: del commercio, con le parole seguenti: del comparto di appartenenza.

12. Gubert.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PARERE APPROVATO

La Commissione,

VISTO lo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione in fondazione dell'Ente autonomo La Triennale di Milano » approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1999;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 14 della stessa legge;

VISTA la legge n. 137 del giugno 1990;

CONVENENDO sull'esigenza di trasformare l'Ente Autonomo « la Triennale di Milano » in fondazione poiché, per l'espletamento delle sue funzioni in modo più efficace e razionale, può risultare giovevole una veste giuridica privata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e correttive:

1) all'articolo 1, comma 2, si suggerisce di inserire dopo le parole « Palazzo dell'Arte » le seguenti: « che è a sua permanente disposizione ». Appare infatti indispensabile garantire alla Triennale di Milano certezza di disponibilità degli spazi necessari allo svolgimento della sua attività prevalente che è quella espositiva. Va inoltre considerato che l'Ente in questione ha già impiegato consistenti risorse per la manutenzione del Palazzo dell'Arte la cui destinazione appare — almeno sotto il profilo morale — dover essere rispon-

dente a quella originaria della Fondazione Bernocchi che ha trovato coerente riflesso nella convenzione stipulata tra la Triennale e il comune di Milano il 16 giugno 1993 e che è attualmente in essere.

2) All'articolo 2, comma 1, lettera e) sostituire le parole « non inferiore a quella » con le parole « pari alla durata del mandato del ».

3) All'articolo 2, comma 2, appare opportuno sopprimere l'inciso « sentito il comitato scientifico » che non risulta coerente con la previsione dei compiti di tale organo previsti all'articolo 6.

4) Relativamente all'articolo 4, comma 2, si osserva che il testo proposto è di incerta applicabilità e in parziale contrasto con l'articolo 5, comma 1. Si suggerisce pertanto di sopprimere il comma e di sostituirlo con il seguente: « 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico opereranno nell'esclusivo interesse della Fondazione, senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Per tutte le questioni in cui potrà sorgere un conflitto di interessi si applicano le norme previste dall'articolo 2391 e 2631 del codice civile ».

5) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole « attività culturali », inserire le seguenti « nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ». Alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 5 sostituire le parole « ai sensi dell'articolo » con le parole « sulla base delle modalità di cui

all'articolo ». Tale formulazione rispecchia quella in vigore per istituzioni analoghe alla Triennale di Milano.

6) Si suggerisce di sostituire il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) con il seguente: « da un consigliere designato dal Consiglio Regionale della Lombardia, qualora tale ente deliberi — entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto — di contribuire in via ordinaria all'attività della Fondazione con un apporto finanziario non inferiore a un quarto della somma dei contributi ordinari annui del Comune di Milano e dello Stato (Ministero dei beni culturali) e da un consigliere designato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, qualora tale ente assuma, entro lo stesso termine, analoga deliberazione; i partecipanti privati possono designare un consigliere in ragione di un apporto finanziario conseguito anche in forma aggregata, non inferiore a un miliardo di lire su base annua per la durata del mandato. È possibile prevedere la designazione di un secondo consigliere qualora l'apporto finanziario dei partecipanti privati, considerato sempre in forma aggregata, superi i due miliardi di lire su base annua. Tali modalità valgono solo in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statutaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto ».

7) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: « comma 1, lettera b) » si ritiene opportuno aggiungere le seguenti: « o tra

gli altri componenti del Consiglio stesso. In tale caso l'elezione ha efficacia subordinatamente al parere favorevole del Comune di Milano, da esprimersi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione ».

8) All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente « Il Comitato scientifico delibera proposte in ordine alle attività culturali ed artistiche della Fondazione, programmi, organizzazione di mostre o manifestazioni, attività stabile di studio, ricerca e sperimentazione, che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Esprime parere sulle questioni sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

9) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « nazionale di lavoro », è utile aggiungere le seguenti: « del commercio ».

10) All'articolo 7, comma 5, per ragioni di equità, appare indispensabile sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto », con le seguenti: « dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro ».

11) All'articolo 11, comma 1, appare opportuno sostituire le parole : « entro trenta giorni » con le parole « entro 180 giorni », fissando così un termine temporale più congruo per attuare efficacemente la trasformazione in fondazione della Triennale senza pregiudicare lo svolgimento delle sue attività.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DALL'ONOREVOLE
FABRIZIO BRACCO, RELATORE**

La Commissione

considerato che l'articolo 11 comma 1 lettera d) della Legge 59/97 ha delegato il Governo ad emanare entro il 31 luglio 1999 uno o più decreti legislativi al fine di « riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso »;

rilevato che principi e criteri direttivi, a cui attenersi nell'esercizio della delega, sono indicati all'articolo 18 comma 1, lettere c) (« ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella industria , in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di valutazione in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente Legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti di settore o di confezionamento con essi »), d) (« previsione di organismi,

strumenti e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale »), ed f) (« programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca »);

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame, nell'attenersi ai principi e criteri della delega, sopra menzionati, cerca di mettere ordine nella complessa normativa che nel tempo si è andata sovrapponendo in materia di interventi a sostegno della ricerca applicata, e adegua e coordina questi interventi alle disposizioni generali contenute nel decreto legislativo 123/98 (« Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 59/97 »);

sottolineato che è indispensabile assicurare un più stretto legame tra ricerca e industria al fine di tradurre i risultati scientifici e tecnologici in innovazione del sistema produttivo, con la nascita di nuove iniziative economiche e l'aumento di occupazione qualificata, e che è urgente superare l'attuale frammentazione e dispersione degli interventi, che rappresenta il maggiore ostacolo per il trasferimento dei risultati della ricerca, e introdurre strumenti più efficaci e forme nuove di intervento;

rilevato che le Università e gli enti di ricerca devono essere incentivati a orientare la loro ricerca verso aree che abbiano sbocchi applicativi, e a sviluppare forme di collaborazione con le imprese, anche scambiando risorse umane e finanziarie da investire in ricerca, come peraltro già previsto dalla Legge 196/97 (« Norme in materie di promozione dell'occupazione »);

valutate attentamente le osservazioni espresse dalla X Commissione, Attività produttive, della Camera dei deputati, sulla base delle indicazioni del Presidente della Camera comunicate con la lettera del 26 marzo 1998;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

con le seguenti osservazioni:

1) al fine di adeguare il campo di applicazione del decreto con la precisazione degli obiettivi, inserire all'articolo 1, comma 1, dopo le parole « dei settori produttivi » le seguenti « e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione »: sempre al comma 1 dopo le parole « ove adottato, » inserire le seguenti « dei programmi dell'Unione europea ».

All'articolo 1, al comma 3, lettera g) aggiungere infine: « nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92, lettere a) e c) del Trattato di Roma »; nel comma andrebbero esplicitati poi i significati di alcune espressioni e voci suscettibili di interpretazioni diverse, quale l'espressione « stabile organizzazione sul territorio nazionale », prevista dal comma 3 dell'articolo 2, e le espressioni « diffusione delle tecnologie », « trasferimento tecnologico », « nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico », previste dall'articolo 3 tra le attività finanziabili;

2) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con le seguenti:

lettera d) « società, consorzi e società consortili comunque costituite tra soggetti nell'ambito di: 1) imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c); 2)

società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della Legge 31 luglio 1991, n.317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, merchant bank iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, università e enti di ricerca, ENEA, ASI;

lettera e) « società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) personale docente e di ricerca dipendente da università, enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa o il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con la società da costituire; 2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e g); 3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, merchant bank iscritte all'albo di cui all'articolo 107 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ».

Sostituire, inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente:

« 2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1 lettera d), numero 2 anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA e ASI. Nel caso dei progetti relativi ad attività svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento ».

Infine il comma 3 può essere modificato come segue:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.

Inoltre sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) altri interventi di sostegno: le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, avvio di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, da parte di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società ».

All'articolo 3, comma 1 lettera c), punto 3, aggiungere in fine « operanti nel settore industriale », e al punto 4 chiarire meglio a cosa si riferisca « il predetto soggetto ».

Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole « per le piccole e medie imprese » inserire le seguenti: « nonché presso le iniziative economiche di cui al comma 1

lettera b) », e dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti »;

4) all'articolo 4, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti parole: « con le integrazioni di cui al comma 1 bis ». Inoltre, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g) « il bonus fiscale come previsto dalla legge n. 341/1997 ».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis I crediti d'imposta di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere erogati anche per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 449/1997 ».

All'articolo 4, comma 2 dopo le parole « previsti dal presente titolo » inserire le seguenti « ed erogati dal MURST »;

5) all'articolo 7 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Il Murst, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, si avvale, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di una struttura qualificata dotata di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati. Tale struttura può essere individuata in una banca, in una società finanziaria o in altro soggetto abilitato anche in forma associata, prescelta in base alla normativa vigente in materia di appalti e servizi. Il soggetto prescelto si avvarrà, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o pro-

grammi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8 ».

Inserire dopo il comma 4 il seguente: « 4-bis Il Murst riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 3, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio degli interventi e per le modifiche e integrazioni ai decreti di cui all'articolo 6, comma 2 ».

All'articolo 7, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia ». Dopo il comma 5 dell'articolo 7 aggiungere il seguente: « 5-bis Il Governo riferisce annualmente sull'attuazione del presente titolo alle Commissioni parlamentari »;

6) all'articolo 8, alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: « Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sugli esiti dell'attività di valutazione »;

7) all'articolo 9 inserire un comma che disciplini la situazione delle domande in giacenza e che assicuri, fino alle norme attuative del presente decreto, la continuità degli interventi sulla base della vigente legislazione; prevedere inoltre una norma che mantenga « valide, fino alla completa operatività del presente decreto, le convenzioni in essere »;

8) all'articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente: « Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo, nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Al numero 1 del parere aggiungere: all'articolo 1 comma 1 dopo le parole « rafforzare la competitività » aggiungere: tecnologica.

1. Marchetti.

All'osservazione 1) aggiungere il seguente punto: all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « ove adottato » con le seguenti: « da assumere come condizione per attuare il presente decreto legislativo ».

2. Bonato.

Al numero 1 del parere, aggiungere: il MURST predispose il « piano triennale di ricerca » entro e non oltre il maggio 2000, al fine di uniformare gli interventi di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale.

3. Marchetti.

All'osservazione 2) aggiungere la seguente: all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: « di produzione ».

4. Gubert.

Al numero 3 del parere sopprimere il punto 2 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.

5. Marchetti.

All'osservazione 3) inserire la seguente ulteriore osservazione: all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 4) si sopprima la limitazione dell'assunzione di oneri per borse di studio di dottorato al caso nel quale il programma di ricerca sia concordato con il predetto soggetto. Innanzitutto deve essere chiarito che un programma di ricerca di dottorato non può essere concordato solo con il soggetto pagatore ed in secondo luogo che il soggetto finanziatore può essere interessato a sostenere programmi di ricerca di dottorato in un determinato settore a prescindere dal contenuto specifico del progetto stesso, spesso avente prevalente valenza formativa (come dovrebbe essere per corsi di dottorato).

6. Gubert.

Al punto 3) del parere aggiungere: all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 1), sostituire le parole « privati, previo accertamento della loro qualificazione scientifica e della loro idoneità » con le altre: « da quelli privati e dei quali si sia accertata la qualificazione e la idoneità ».

7. Marchetti.

Al punto 3) del parere aggiungere: all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2), prima della parola « delocalizzare », premettere « eventuale ».

8. Marchetti.

Al numero 3 del parere sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.

9. Marchetti.

All'osservazione 30 sia soppressa l'ultima osservazione, perché decisamente penalizzante per chi si impegna nella ricerca di base o fondamentale, per chi crede nel ruolo di ricerca dell'Università e di altri enti pubblici di ricerca, per chi non finalizza le sue capacità di ricerca all'immediato profitto economico.

10. Gubert.

All'osservazione 3) inserire la seguente osservazione: All'articolo 3, comma 2, prevedere che il personale distaccato sia posto in aspettativa senza assegni, con retribuzione ed oneri accessori a carico dell'impresa utilizzatrice. Prevedere, altresì, in ogni caso, che i compensi aggiuntivi non possano essere maggiori della retribuzione di base.

11. Gubert.

All'osservazione 3) sia inserita la seguente osservazione: « All'articolo 3, comma 2, si preveda la necessità dell'assenso al distacco da parte dell'ente dal quale il ricercatore è dipendente e stabilire che tale assenso sia subordinato alla dimostrazione che l'ente è in grado di svolgere adeguatamente i suoi compiti istituzionali (compresi quelli didattici, qualora previsti) anche in caso di distacco, anche mediante assunzioni a termine finanziate da contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 ».

12. Gubert.

Inserire dopo osservazione 4) la seguente:

4-bis) Si preveda che al comma 1 dell'articolo 5 vengano distinte le aree depresse per tipi, avendo ciascun tipo di area depressa esigenze particolari di ricerca scientifica e tecnologica, non soddisfatte se prevale la logica della risposta alla domanda spontanea di ricerca (che si concentra assai più su esigenze di aree industriali in crisi o declino che su quelle di aree marginali, come quelle montane).

13. Gubert.

Dopo il punto 4 del parere aggiungere:

all'articolo 6 aggiungere il seguente comma 5:

il MURST prima dell'erogazione dei fondi previsti dal presente titolo iscriverà i progetti approvati e tutti i soggetti fruitori all'anagrafe nazionale della ricerca.

14. Marchetti.

Si sopprima l'osservazione 5) in quanto aumenta la preminenza della logica del solo profitto e dei soli interessi privati nel campo della ricerca scientifica.

15. Gubert.

Sostituire l'osservazione 5).

Sopprimere i commi 1 e 2.

16. Bonato.

Al punto 5 del parere aggiungere:

all'articolo 7 del comma 3 dopo le parole: procedure valutative e negoziali il MURST aggiungere: nel quadro del Programma nazionale per la ricerca (PINR) previsto dal decreto legislativo n. 204/98.

17. Marchetti.

Inserire nell'osservazione 5) la seguente:
All'articolo 7, comma 4, si rafforzi il disposto dell'ultimo periodo, prevedendo incompatibilità tra l'essere membri del Comitato e l'avere interessi diretti o indiretti con soggetti ammessi all'intervento.

18. Gubert.

Al punto 6) del parere aggiungere: all'articolo 8 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Il MURST predisporre annualmente un rapporto da allegare alla Relazione previsionale e programmatica relativa all'attuazione della legge n. 46/86. Il rapporto esegue una analisi sull'efficacia dei provvedimenti adottati relativamente agli incentivi ed alla spesa di ricerca e sviluppo ed innovazione a partire dalla legge n. 46/86:

a) investimento in Ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge n. 46/86;

b) destinazione delle erogazioni per area geografica ed in particolare per l'area ad obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea;

c) distribuzione dei finanziamenti per settore economico, per settore merceologico e per natura progettuale, tecnologica e per livello innovativo;

d) distribuzione dei finanziamenti per dimensione d'impresa (numero di addetti e fatturato);

e) analisi degli effetti dei finanziamenti erogati alle imprese ed a soggetti pubblici in tema di bilancia commerciale ed in particolare di bilancia commerciale nel campo dell'alta tecnologia.

1-ter. Le registrazioni dei nuovi finanziamenti alla Ricerca e sviluppo presso il MURST (l'anagrafe della ricerca) è allegata alla Relazione previsionale e programmatica.

19. Marchetti.

Aggiungere dopo il punto 6):

Art. 8 comma 1

Dopo il comma 1 inserire il comma 2 con il seguente testo:

2. Il MURST entro il 30 marzo di ogni anno consegna al Parlamento una relazione valutativa dell'efficacia dei provvedimenti adottati e dei finanziamenti erogati. Tale relazione dovrà essere dettagliata e dovrà contenere anche una esplicitazione sulla destinazione per aree geografiche, per aree riconosciute di crisi, per settori economici e merceologici e per qualità di innovazione, per dimensione dell'impresa e per collocazione tecnologica.

20. Bonato.